

Liceo Scientifico Morgagni

Via Fonteiana,125 -00152 Roma

06/121123785 fax 06/5810204 RMPS24000N@istruzione.it - RMPS24000N@pec.istruzione.it

sito internet: www.liceomorgagni.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente regolamento è emanato sulla base delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, in particolare del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado –, e successive modificazioni, da qui in avanti Testo unico, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, e successive modificazioni, da qui in avanti Statuto.

Il regolamento ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) costituiscono per gli studenti e le loro famiglie i due testi fondamentali di riferimento del nostro liceo; mentre il PTOF descrive la progettualità della scuola in un arco temporale definito, il Regolamento indica le linee guida che devono ispirare il comportamento delle diverse componenti dell'istituto.

TITOLO I

PARTECIPAZIONE E ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Consiglio d' istituto

1. Il Consiglio d' istituto è costituito da diciannove membri: otto rappresentanti dei docenti, quattro rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli studenti, due rappresentanti del personale non docente, la Dirigente scolastica.
2. Il Consiglio d'istituto dura in carica tre anni, con l'eccezione della componente degli studenti che viene rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio sono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste.
3. Il Consiglio d'istituto è presieduto da un genitore, eletto con le modalità di cui al comma 13; la funzione di segretario è affidata dal presidente ad un membro del consiglio stesso, anche di seduta in seduta. Il segretario redige il verbale che riferisce sugli argomenti trattati, sulla discussione e sulle conseguenti decisioni in modo sintetico ma esauriente. Ogni membro ha diritto di far porre a verbale le proprie dichiarazioni testuali.
4. Alle sedute del Consiglio d' istituto possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Alle sedute è possibile assistere anche in modalità online, con modalità definite nel rispetto della privacy.
5. Il Consiglio, che ha competenza sulle materie indicate dall'articolo 10 del Testo unico, è convocato in via ordinaria dal presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente stesso, o un terzo dei suoi componenti, o la Giunta esecutiva ne ravvisino la necessità o l'urgenza, entro e non oltre tre giorni dalle relative richieste. La convocazione informa anche sull'ordine del giorno della seduta.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le sedute si svolgono in ore non coincidenti con l'orario di lezioni, ordinariamente in giornate non festive.
7. Il Consiglio d'istituto assume le sue decisioni collegialmente. Gli interventi nella discussione sono coordinati dal presidente, secondo le richieste avanzate dai consiglieri con alzata di mano, salvo diversa

decisione del consiglio stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e gli eventuali astenuti non sono computati tra i presenti. Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in materie che comportino impegni di spesa.

8. Ogni consigliere può proporre argomenti per l'ordine del giorno di successive sedute. Le proposte sono inserite nei successivi ordini del giorno, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, salvo eccezioni determinate da urgenze. In qualsiasi seduta del Consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno è consentita se approvata dal Consiglio all'unanimità. Inoltre il Consiglio può modificare la successione dei punti all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti, all'inizio della seduta.
9. Contestualmente alla convocazione, o comunque entro le 48 ore precedenti la seduta, il presidente invia ai membri del Consiglio la documentazione necessaria allo svolgimento della medesima.
10. La pubblicità degli atti del Consiglio si realizza in primo luogo con l'affissione nell'apposito Albo d'istituto del testo integrale, sottoscritto dal segretario verbalizzante, delle deliberazioni assunte dal Consiglio. L'affissione all'Albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta; la copia deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
11. Per consentire un'adeguata e tempestiva informazione agli studenti, ai docenti e alle famiglie, i verbali del Consiglio, dopo la loro approvazione e nel rispetto della privacy, sono pubblicati nell'area riservata alle famiglie e ai docenti del registro elettronico. Copia dei verbali è distribuita dalla segreteria, a richiesta, al personale ATA.
12. Qualora la materia trattata lo richieda, il Consiglio può decidere di invitare alle proprie riunioni gli esperti che ritiene utili alla discussione.
13. Nella prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei membri dello stesso, disposta dal dirigente scolastico, il Consiglio elegge il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non sia raggiunta tale maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determina una maggioranza relativa.
14. Il Consiglio d'istituto può eleggere anche un vicepresidente, da votare fra i genitori membri del consiglio, con le stesse modalità per l'elezione del presidente. In caso di impedimenti o in assenza del presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
15. Nella prima seduta del Consiglio sono di norma eletti, sempre a scrutinio segreto, i membri della Giunta esecutiva e dell'organo di garanzia.

Art. 2 - Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è l'organo che ha funzioni di programmazione generale educativa e didattica. È formato da tutti i docenti dell'istituto e dalla Dirigente scolastica, che lo presiede.
2. Il Collegio dei docenti è convocato dalla Dirigente scolastica ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri; la convocazione deve indicare l'ordine del giorno.
3. Il Collegio dei docenti può variare l'ordine del giorno con approvazione assunta all'unanimità.
4. Il Collegio dei docenti può operare per commissioni variamente articolate e per dipartimenti.
5. Il Collegio dei docenti svolge le funzioni indicate dall'articolo 7 del Testo unico.
6. Le sedute del Collegio dei docenti, ove non siano deliberative ai sensi di quanto previsto dal CCNL scuola 2019-21, possono essere svolte in modalità online.

Art. 3 - Consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori. La Dirigente scolastica è il presidente di ogni consiglio e può delegare il coordinatore di classe o, in assenza di questi, altro docente del consiglio stesso, a presiederlo.
2. Il consiglio di classe è convocato dalla Dirigente scolastica di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno tre membri e comunque almeno una volta al quadrimestre.
3. Le competenze del consiglio di classe sono definite in dettaglio dall'articolo 5 del Testo unico; in particolare il consiglio di classe ha il compito di deliberare la programmazione didattica della classe nell'ambito del piano dell'offerta formativa; di formulare proposte al collegio dei docenti relativamente all'azione didattica e alle iniziative di sperimentazione; ha infine compiti di organo disciplinare, secondo quanto previsto dal titolo V del presente regolamento.
4. Gli elettori dei rappresentanti della componente genitori e della componente alunni del consiglio di classe possono assistere alla seduta del consiglio, senza diritto di intervento, salvo nei casi in cui il

consiglio discuta di sanzioni disciplinari.

5. Le competenze del consiglio relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
6. Le sedute del consiglio di classe, ove non siano deliberative ai sensi di quanto previsto dal CCNL scuola 2019-21, possono essere svolte in modalità online.

Art. 4- Assemblea di classe degli studenti

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico, gli studenti hanno diritto a un'assemblea di classe per un massimo di due ore ogni mese, con l'eccezione dell'ultimo mese di lezione.
2. I rappresentanti di classe devono presentare la domanda per convocare l'assemblea alla Dirigente scolastica o ad un suo collaboratore delegato, con almeno tre giorni di preavviso, con la firma, esclusivamente di presa visione, dei docenti delle ore durante le quali si terrà l'assemblea.
3. E' fatto obbligo agli studenti di scegliere di volta in volta materie e giorni diversi della settimana per lo svolgimento della riunione e di specificare nella richiesta l'ordine del giorno della stessa.
4. La Dirigente scolastica può respingere la richiesta in mancanza di uno o più dei requisiti suddetti; in particolare sarà sua cura verificare che sia effettuata la rotazione di cui al comma 3.
5. La Dirigente scolastica, o un suo collaboratore delegato, annota sul registro di classe l'autorizzazione all'effettuazione dell'assemblea per informazione ai docenti.
6. I rappresentanti di classe si impegnano a dirigere correttamente l'assemblea e a redigerne il verbale, da consegnare alla Dirigente o a un suo collaboratore.
7. Al fine dell'elezione dei rappresentanti di classe sono elettori ed eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti alla classe.
8. L'elezione avviene mediante identificazione di una rosa di almeno quattro candidati. L'elezione dei due rappresentanti si svolge con votazione a scrutinio segreto. Nel caso in cui due o più candidati ottengano parità di voti si procede a un ballottaggio.
9. I candidati che risultino non eletti restano disponibili per l'eventuale sostituzione dei candidati eletti ove questi cessino per qualsiasi motivazione dall'incarico.
10. I rappresentanti di classe degli studenti decadono dalla loro carica, oltre che per volontarie dimissioni, anche se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive del consiglio di classe. Il rappresentante che si dimette o eventualmente decaduto è surrogato automaticamente mediante cooptazione del primo dei non eletti, a scorrimento.

Art. 5- Assemblea d' Istituto degli studenti

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unico è consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'istituto ogni mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, salvo nel mese conclusivo delle lezioni.
2. Possono essere svolte, per non più di quattro volte l'anno, assemblee destinate all'approfondimento di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici alle quali è consentita la partecipazione di esperti esterni. Tali assemblee possono essere considerate a tutti gli effetti come giorni di lezioni e quindi conteggiate all'interno della quota minima determinata dalla legge. La partecipazione degli esperti esterni indicati dagli studenti deve essere autorizzata dal Consiglio d' istituto che può negarla soltanto con motivata deliberazione.
3. Ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico l'assemblea d' istituto può essere convocata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10 per cento degli studenti e la richiesta scritta contenente l'ordine del giorno va indirizzata alla Dirigente scolastica almeno cinque giorni prima.
4. L'assemblea di istituto può essere articolata per classi parallele, per classi di biennio e triennio, per corso, secondo la modalità operativa che si reputi opportuna.
5. L'accesso e la partecipazione all'assemblea d' istituto sono consentiti agli studenti frequentanti la scuola nell'anno in corso.

Art. 6- Comitato studentesco

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono esprimere un comitato studentesco della scuola.
2. Il comitato studentesco può decidere di darsi un' articolazione per classi parallele e può eleggere un presidente, un vice-presidente e due segretari.
3. Il presidente e il vice-presidente hanno il compito di coordinare i lavori del comitato studentesco dell'istituto.
4. Il comitato studentesco ha la facoltà di riunirsi alla prima o alla quinta ora di lezione, per non più di una volta al mese, al fine di preparare i lavori dell'assemblea d'istituto. In questo caso il comitato ha la cura di scegliere a rotazione tra i diversi giorni della settimana. Al di fuori dell'orario di lezione il comitato ha diritto di riunirsi tutte le volte che avanza la richiesta alla Dirigente e ne riceve l'assenso.
5. Le richieste di convocazione sono avanzate alla Dirigente scolastica con almeno tre giorni di preavviso, specificando l'ordine del giorno della riunione.
6. Il Comitato cura la stesura del verbale delle riunioni e ne invia copia alla Dirigente entro una settimana dalla riunione.
7. La Dirigente scolastica può convocare i rappresentanti di classe degli studenti, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 7 - Assemblea dei genitori

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori della scuola.
2. Il comitato dei genitori ha la facoltà di riunirsi tutte le volte che ne fa richiesta alla Dirigente, previo accertamento della disponibilità dei locali della scuola.
3. La richiesta di convocazione dell'assemblea in orario extrascolastico può essere avanzata dal presidente del comitato dei genitori, dalla maggioranza dei membri del comitato dei genitori o da 50 genitori della scuola. La richiesta, contenente data, ora e ordine del giorno, deve essere presentata alla Dirigente scolastica con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista.
4. Il verbale delle riunioni del comitato è inviato in copia alla Dirigente, entro una settimana dalla riunione.
5. La Dirigente scolastica può convocare i rappresentanti di classe dei genitori, qualora ne ravvisi la necessità.
6. Il regolamento del Comitato dei genitori è pubblicato sul sito web della scuola.

Art. 8 - Gruppi di lavoro

1. Al fine di favorire la partecipazione e il dialogo tra le diversi componenti della scuola, sono istituiti appositi gruppi di lavoro. La composizione, le competenze e le modalità di lavoro dei gruppi sono definite da apposito Allegato al presente Regolamento (All. 1).
2. Il funzionamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 1 è valutato ogni tre anni dal Consiglio d'istituto. La prima valutazione è effettuata dal Consiglio subentrante a quello in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.
- 3.

TITOLO II
DIRITTI E DOVERI
DELLA
COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 9 – Piano triennale dell'offerta formativa, Patto educativo di corresponsabilità e contratto formativo tra scuola, studenti e famiglie

1. La scuola elabora ogni tre anni il piano dell'offerta formativa (PTOF), nel quale dichiara il suo programma di lavoro e indica quali servizi è in grado di offrire. Il PTOF, che può essere revisionato annualmente per rispondere alle nuove esigenze, è pubblicato sul sito istituzionale.
2. Il PTOF è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dell'atto di indirizzo della dirigente scolastica e successivamente approvato dal Consiglio d'istituto.
3. Contestualmente al perfezionamento dell'iscrizione, genitori, studenti e Dirigente scolastica, quale legale rappresentante dell'Istituto, sottoscrivono un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in modo dettagliato gli impegni che si assumono la scuola, gli studenti e le famiglie per la migliore collaborazione sul piano educativo e di formazione degli studenti. Il testo del Patto è allegato al presente Regolamento (All. 2) nonché alla domanda di iscrizione, che risulta incompleta senza la sottoscrizione del patto stesso. La Dirigente scolastica e i docenti collaboratori forniscono su richiesta chiarimenti sui contenuti del patto stesso, che è sempre illustrato nel corso delle attività di orientamento in entrata e ripreso e discusso all'inizio dell'anno scolastico durante l'accoglienza degli studenti delle classi in ingresso.

Art.10- Diritti degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, nonché a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.
4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività extracurricolari offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività extracurricolari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle necessità degli studenti.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e delle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti ;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 11 - Doveri degli studenti

1. I doveri degli studenti, desumibili dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, sono i seguenti:
 - a) frequentare le lezioni;
 - b) assolvere con continuità gli impegni di studio;
 - c) rispettare i compagni e tutto il personale della scuola;
 - d) comportarsi correttamente, come specificato nell'articolo 12;
 - e) utilizzare correttamente gli strumenti e le strutture della scuola non arrecando danni al patrimonio scolastico, come specificato negli articoli 1 e 14;

- f) condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura;
- g) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Art. 12 - Comportamento corretto

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere fra di loro, nei confronti della Dirigente scolastica, dei docenti e del personale non docente comportamenti improntati al rispetto, anche formale, delle norme di buona educazione. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola o alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente dall'edificio scolastico.
2. Gli studenti devono partecipare al dialogo educativo, essere corretti, puntuali, rispettosi degli impegni e dare un costruttivo apporto alla vita scolastica.
3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo, durante il quale possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi, nell'atrio della scuola e negli spazi all'aperto a ciò destinati, ma non possono uscire dai cancelli; sono altresì vietati l'accensione di fumogeni o l'utilizzo di articoli pirotecnici di ogni tipo.
4. Gli studenti sono ritenuti personalmente responsabili, e conseguentemente sanzionati, nel caso in cui favoriscano l'ingresso di estranei non autorizzati, ovvero senza autorizzazione del personale tenuto alla vigilanza.
5. Tutte le componenti della scuola e i genitori ammessi nell'edificio sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono all'istituzione scolastica.
6. Gli studenti, come anche le altre componenti della scuola e i genitori ammessi nell'edificio, sono tenuti ad osservare le norme vigenti sul divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze esterne.
7. Gli studenti non devono disturbare il regolare svolgimento dell'attività a scuola, non devono utilizzare il telefono cellulare che deve essere, di norma, spento durante le attività didattiche e depositato negli appositi armadietti, ove disponibili; non devono altresì consumare cibi e bevande durante l'orario di lezione. I docenti possono far depositare i telefoni cellulari in un apposito contenitore nelle ore di lezione; l'uso del cellulare può essere consentito comunque esclusivamente per scopi didattici.
8. Gli studenti non possono allontanarsi dalla classe più di uno alla volta e per non più di cinque minuti, termine oltre il quale l'insegnante annota sul registro il mancato rientro.
9. Gli studenti non possono organizzare raccolte di fondi a scuola se non per attività autorizzate dalla scuola.

Art. 13 - Corretto uso delle strutture scolastiche

1. Ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali dove si riunisce.
2. E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne e danneggiare suppellettili ed oggetti dell'arredamento scolastico. In caso di mancata identificazione del o dei responsabili risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte.
3. Manifesti, documenti e simboli devono essere collocati nelle apposite bacheche e la loro affissione deve essere autorizzata dalla Dirigente scolastica. In nessun caso è autorizzata l'affissione dei manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente.
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi attrezzati per la distribuzione di bevande e merende, ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e ad aver cura di non sporcare gli spazi comuni.

Art. 14 - Corretto uso delle aule speciali

1. Le aule che ospitano i laboratori di informatica, linguistica, biologia, chimica e fisica, al fine

di conservare le strutture e di prevenire eventuali guasti, devono essere aperte dal docente responsabile o dagli assistenti tecnici. In caso di loro assenza i docenti che accedono ai laboratori sono tenuti a non modificare le installazioni e quanto presente nei laboratori.

Art. 15- Adempimenti dei docenti

1. I docenti:

- a) devono prendere visione delle circolari pubblicate e delle comunicazioni ad essi indirizzati;
- b) devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- c) devono controllare le assenze, annotandole sul registro elettronico; tale controllo deve essere svolto dal docente che svolge la prima ora di lezione;
- d) devono ammettere in classe nelle ore successive alle prime solo gli alunni autorizzati secondo le modalità definite annualmente dalla scuola;

- e) concedono agli alunni il permesso di uscire, generalmente non più di uno alla volta e annotano eventualmente sul registro la permanenza dello studente fuori dall'aula che si protragga oltre i cinque minuti;

- f) devono astenersi dall'uso personale del cellulare durante le lezioni;
- g) vigilano affinché gli studenti non usino il cellulare in classe;
- h) garantiscono che le classi restino il minor tempo possibile prive di sorveglianza;
- i) devono svolgere servizio di vigilanza durante le pause di socializzazione secondo il piano predisposto dalla dirigente scolastica;
- l) i docenti, in quanto pubblici ufficiali, hanno il diritto-dovere di intervenire, anche se non sono in sorveglianza ai sensi del piano di cui alla lettera i), se assistono ad atti illeciti.

TITOLO III NORME ORGANIZZATIVE

Art. 16 - Utilizzo dei locali della scuola e degli spazi esterni. Divieto di ingresso agli estranei

1. Compatibilmente con le attività programmate nell'istituto, tutte le componenti scolastiche possono usare i locali della scuola.
2. Gli studenti possono usare le aule e la biblioteca oltre l'orario scolastico, per seguire le attività didattiche programmate. La biblioteca può essere altresì utilizzata per attività di studio individuale anche pomeridiano.
3. Gli studenti che rimangono nei locali dell'istituto per attività in orario extrascolastico sono tenuti ad un comportamento responsabile e conforme alla disciplina.
4. L'ingresso e la presenza nei locali di qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche sono consentiti solo se preventivamente autorizzati dalla Dirigente. I genitori accedono in Istituto per i colloqui, per lo svolgimento degli incontri e delle assemblee. Chiunque abbia necessità di entrare all'interno dell'istituto deve preventivamente essere accolto dal personale scolastico preposto alla portineria che provvede ad accompagnare o annunciare i visitatori.
5. Gli studenti possono parcheggiare bici e moto nel cortile della sede negli spazi a loro riservati, secondo modalità regolate dalla scuola. E' vietato parcheggiare i motorini negli spazi riservati alle auto. Moto, motorini e auto devono procedere negli spazi interni al complesso scolastico a passo d'uomo.
6. Il parcheggio dell'Istituto è riservato ai dipendenti. La scuola in ogni caso non è responsabile di furti e danneggiamenti di cicli, moto e auto in sosta entro i cancelli.

Art. 17 - Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti delle stesse.

1. Il collegio dei docenti formula proposte in merito alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'istituto; la Dirigente scolastica procede successivamente all'assegnazione alle classi dei singoli docenti.
2. Sono criteri generali dell'istituto per la formazione delle classi prime:

- a) voto di uscita della scuola secondaria di primo grado in modo tale da avere per ogni classe un'equa distribuzione degli studenti in rapporto ai diversi livelli di profitto;
 - b) equa distribuzione di studenti di sesso maschile e di sesso femminile;
 - c) nel limite di una segnalazione, richiesta "reciproca" di inserimento nelle medesima classe;
 - d) numero equilibrato di studenti per classe;
 - e) distribuzione equa di studenti con disabilità o con DSA certificati.
3. Espletate le procedure di cui alle lettere da a) ad e) assegnazione dei restanti studenti per sorteggio alle diverse sezioni, ad eccezione della sezione Cambridge.
 4. In caso di smembramento di una classe per ragioni di organico per la ricollocazione degli studenti si adotta il metodo del sorteggio, a meno che i consigli delle classi che devono essere smembrate non individuino motivi fondati per un eventuale mantenimento di gruppi di studenti che abbiano dimostrato di lavorare bene insieme.
 5. Gli studenti non ammessi alla classe successiva possono indicare le loro preferenze nei limiti delle disponibilità dell'Istituto.
 6. Il cambio di sezione è consentito in casi eccezionali e motivati, previa valutazione della Dirigente, sentito il consiglio della classe di inserimento.

Art. 18 - Tasse scolastiche e contributo volontario alla scuola. Fondo di solidarietà

1. Ai sensi dell'articolo 200 del Testo unico, le tasse scolastiche sono:
 - a) la tassa di iscrizione e frequenza;
 - b) la tassa per esami di idoneità, integrativi e conclusivi;
 - c) la tassa di rilascio dei diplomi.
2. Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche:
 - a) gli studenti delle classi che completano l'obbligo scolastico;
 - b) gli studenti delle altre classi che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi negli scrutini finali;
 - c) gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti ISEE definiti annualmente da apposita circolare ministeriale.
3. I benefici previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo non si applicano agli studenti che incorrono nella sanzione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in sanzioni disciplinari più gravi.
4. Al momento dell'iscrizione in gennaio, lo studente, o il genitore se lo studente è minorenne, che ritiene possibile il superamento dell'anno in corso con la media di otto decimi che consente l'esonero ai sensi della lettera b) del comma 2, deve dichiarare alla scuola sotto la sua responsabilità che si riserva eventualmente di versare le tasse scolastiche nel mese di giugno, dopo l'esito degli scrutini di fine anno.
5. All'atto dell'iscrizione, gli studenti, inclusi quelli che completano l'obbligo scolastico, possono versare al liceo "Morgagni" un contributo volontario. L'ammontare indicativo del contributo è fissato annualmente dal Consiglio d'istituto. Tale contributo, essenziale per l'attività della scuola, è utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa, per il rinnovo dei laboratori e dei materiali e per gli interventi sulla struttura della scuola. L'ammontare del contributo versato è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi. L'istituto provvede annualmente a fornire una rendicontazione dell'utilizzo dei fondi derivanti dal versamento dei contributi volontari.
6. E' istituito un Fondo di solidarietà destinato a fornire, attraverso concreti interventi, un contributo al superamento di situazioni di difficoltà delle famiglie che non consentono la piena partecipazione dello studente alla vita e alle attività della scuola. Il Fondo è altresì deputato ad erogare le borse di studio, con le modalità definite annualmente dalla dirigente scolastica.
7. Le famiglie interessate ad avvalersi di un intervento del Fondo devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione di ammissibilità della loro richiesta. Devono in particolare indicare la loro situazione economico-patrimoniale, come rilevata dall'ISEE.
8. La Giunta esecutiva esamina le richieste e fornisce informazioni e valutazioni al Consiglio d'istituto che delibera in merito.
9. Le informazioni concernenti le richieste di intervento, le proposte della Giunta esecutiva e le decisioni del Consiglio d'istituto relative all'utilizzazione del Fondo sono considerate riservate con riferimento anche alle relative verbalizzazioni.
10. Il Fondo è alimentato da appositi stanziamenti di bilancio dell'istituto, da parte delle somme derivanti dai contributi volontari delle famiglie e da risorse eventualmente reperite con iniziative mirate.
11. L'istituto provvede a informare le famiglie sulle opportunità di ricorso al Fondo.

Art. 19 - Prestito di libri, materiale audiovisivo e multimediale su cd

1. Per la consultazione e il prestito dei libri e degli audiovisivi ci si rivolge al personale preposto, secondo le modalità indicate dai responsabili della biblioteca e della mediateca, in accordo con lo specifico regolamento delle biblioteche e delle mediateche.
2. Il prestito dei libri non può avere durata maggiore di un mese. In caso di smarrimento di un libro, l'ultimo studente che lo ha avuto in prestito deve riacquistarlo ove non sia in grado di dimostrare di averlo restituito. Lo stesso vale in caso di danneggiamento irreparabile del libro.
3. Il prestito degli audiovisivi e del materiale multimediale su cd non può durare più di una settimana. In caso di smarrimento l'ultimo studente che ha ottenuto il prestito deve riacquistarlo ove non sia in grado di dimostrarne la restituzione. Lo stesso vale in caso di danneggiamento del supporto.

Art. 20 - Fotocopie

1. Nel rispetto della normativa in materia di riproduzione dei testi e di diritto di autore, tutte le fotocopie richieste dagli studenti possono essere effettuate solo dietro autorizzazione di uno dei collaboratori della Dirigente scolastica.
2. Gli alunni non possono far fotocopie per uso personale.
3. Le fotocopie per la didattica sono richieste dai docenti secondo quanto stabilito annualmente con circolare.

Art. 21- Viaggi di formazione

1. La disciplina dei viaggi di formazione dell'Istituto è contenuta nel Regolamento viaggi che è parte integrante del presente Regolamento (All.3).

TITOLO IV ASSENZE, INGRESSI, USCITE

Art.22 – Assenze

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico è necessario un numero di ore di presenza pari almeno al 75 per cento del piano orario personalizzato; il non raggiungimento di tale monte-ore comporta, fatte salve le deroghe di cui al comma 2, l'esclusione dallo scrutinio finale e quindi la non ammissione all'anno scolastico successivo.
2. Il vincolo di cui al comma 1 può essere derogato, a condizione che tali assenze non pregiudichino a giudizio del Consiglio di classe il raggiungimento degli obiettivi, in presenza di:
 - a) motivi di salute documentati con adeguata certificazione;
 - b) studenti con disabilità, tutelati dalle leggi precipe, in coerenza con il loro Piano Educativo Individualizzato;
 - c) terapie e/o cure programmate;
 - d) gravi ragioni di famiglia debitamente motivate;
 - e) partecipazione a: gare disciplinari, certamina a livello di Istituto o superiore;
 - f) attività sportive organizzate dall'Istituto;
 - g) attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
 - h) eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale;
 - i) progetti di scambi culturali autorizzati e realizzati da MIUR, Agenzia nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati;
 - l) esami per certificazioni linguistiche, esami presso il Conservatorio di musica, test di ingresso presso facoltà universitarie a numero programmato;
 - m) progetti di orientamento in uscita.
3. In caso si renda necessaria un'assenza prolungata, ovvero assenze ricorrenti per patologie o cure mediche lo studente e i suoi genitori, se minorenni, sono tenuti ad informare tempestivamente la

Dirigente scolastica o il coordinatore di classe.

4. Nel caso di studentesse affette da dismenorrea o altro disturbo ginecologico debitamente certificato all'inizio dell'anno scolastico, fino a due giorni di assenza mensile non sono valutati quali assenze ai fini di cui al comma 1. L'assenza deve comunque essere giustificata, facendo riferimento alla condizione di cui al primo periodo, dalla studentessa, ove maggiorenne, o dai genitori.
5. Altre assenze da non calcolare nel monte orario di cui al comma 1 sono quelle collegate a: attività di PCTO, attività collegate alla partecipazione alla Consulta provinciale degli studenti, attività individuali collegate a progetti approvati dalla scuola.
6. Le assenze per impegni sportivi o di studio devono essere concordate tra lo studente, o uno dei genitori se minorenni, e la Dirigente scolastica o il coordinatore della classe, che può chiedere una documentazione da conservare nel fascicolo personale dello studente.

Art. 23 - Ingressi e uscite dall'istituto

1. La scuola è aperta cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Gli studenti possono accedere alle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e la scuola è tenuta ad offrire la vigilanza.
3. La scuola può consentire l'uscita anticipata o l'entrata posticipata comunicandolo alle famiglie nel Registro elettronico almeno il giorno precedente.

Art. 24 – Uscite anticipate

1. Le uscite anticipate possono essere autorizzate dalla Dirigente scolastica o da un suo delegato, su richiesta motivata dello studente, o di un genitore per i minorenni, ma mai prima della quarta ora. Gli studenti maggiorenni consegnano di norma entro la prima ora di lezione la richiesta di uscita anticipata. Gli studenti minorenni, in caso di uscita anticipata, devono essere affidati al genitore o a una persona di sua fiducia munita di delega. Sono ammesse otto uscite anticipate suddivise annualmente in due periodi, nel numero di quattro il primo periodo e quattro il secondo periodo; gli studenti che svolgono attività sportive possono uscire anticipatamente solo se in possesso della richiesta della società in cui militano controfirmata da un genitore. Per motivi di salute le uscite possono essere autorizzate a qualunque ora.

Art. 25 - Ingresso posticipato

1. Un breve ritardo occasionale, fino ad un massimo di dieci minuti, è giustificato dal docente della prima ora, che lo annota sul registro di classe, specificando il nome dell'alunno e l'ora di ingresso. Nessuno studente può essere ammesso in classe per ritardi superiori a dieci minuti senza autorizzazione della Dirigente scolastica o di un suo delegato. Per ritardi superiori ai dieci minuti, lo studente è ammesso nell'edificio scolastico ma può accedere solo all'inizio della seconda ora, previa autorizzazione della vicepresidenza, alla quale lo studente deve comunicare il suo ritardo .
2. Sono consentite otto entrate in seconda ora nel corso di tutto l'anno scolastico, suddivise annualmente in due periodi, quattro il primo periodo e quattro il secondo periodo.
3. Solo per motivi eccezionali si possono chiedere ingressi posticipati in deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2. Tali richieste devono essere motivate personalmente, da un genitore per gli studenti minorenni, alla Dirigente scolastica, o a un suo delegato, che si riserva, ove necessario, di richiedere documentazione.

Art. 26 - Entrate ed uscite negli ultimi giorni di lezioni

1. Negli ultimi 30 giorni di lezione non sarà possibile entrare in ritardo né uscire in anticipo, anche in presenza dei genitori, se non per gravi e documentati motivi.

Art. 27- Disposizioni per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

1. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sono autorizzati ad entrare alla seconda ora in concomitanza della relativa lezione alla prima ora e ad uscire anticipatamente in concomitanza della lezione all'ultima ora.

2. Gli studenti che non si avvalgono dell'ora di religione e che hanno optato per le libere attività di studio e di ricerca si recano in biblioteca in presenza di personale preposto alla vigilanza.
3. Gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della materia alternativa si recano nei locali a ciò destinati.

TITOLO V

NORME SANZIONATORIE,

Art. 28- Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva; essi devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente, salvo nei casi previsti al comma 6, è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto d' istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordini di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza socio-culturale.
5. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare immediatamente superiore.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, ovvero la sospensione, può essere disposto dal consiglio di classe, per periodi non superiori ai quindici giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, quali comportamenti violenti, di offesa alla dignità e al rispetto della persona umana, di sopraffazione nei confronti di coetanei in situazioni di difficoltà, di minacce o comportamenti violenti nei confronti del personale della scuola, di comportamenti che mettono in pericolo la propria o l'altrui incolumità, o in caso di allontanamento ingiustificato e non comunicato dalle attività scolastiche. La sospensione dello studente può essere altresì disposta quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o creino pericolo per l'incolumità delle persone.
7. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica la Dirigente scolastica valuta, congiuntamente con il docente coordinatore, le modalità più idonee per favorire il rientro dello studente nella comunità, e, determinatele, ne dà comunicazione alla famiglia.
8. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
9. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento di eventuali danni arrecati.
10. Per quanto non espressamente qui richiamato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 dello Statuto, e successive modificazioni.
11. La tipologia delle infrazioni, delle sanzioni e dei soggetti deputati ad applicarle, in ordine di gravità, è indicata in dettaglio nella tabella A, allegata al presente regolamento (All.4).
12. Disposizioni specifiche concernenti la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo, e relative norme sanzionatorie, sono contenute nell'apposito regolamento, allegato al presente (All. 5).

Art. 29 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Nei casi in cui il provvedimento disciplinare sia assunto dal docente o dalla Dirigente scolastica, alla studentessa o alla studente è contestato l'addebito e rivolto l'invito ad esporre le proprie ragioni con eventuale verifica istruttoria delle stesse.
2. Nel caso di provvedimenti assunti dal Consiglio di classe la procedura si apre con una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'audizione dello studente, accompagnato se minorenne da chi esercita la potestà genitoriale, in merito ai fatti contestati. Esaurita questa fase, il Consiglio di classe torna a riunirsi a porte chiuse e decide la sanzione, che è quindi comunicata all'interessato con la eventuale proposta di commutazione. La sanzione disciplinare deve sempre indicare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria la sua irrogazione. Maggiore è la gravità della sanzione più articolata e puntuale deve essere la sua motivazione.
3. L'organo competente a comminare le sanzioni superiori all'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni è il Consiglio d'istituto. Tali sanzioni possono essere adottate solo ove ricorrano due condizioni necessarie, ovvero la commissione di reati che violano la dignità della persona oppure creino una concreta situazione di pericolo.
4. Tutte le sanzioni sono registrate nel registro di classe. Le sanzioni superiori all'ammonizione scritta sono trascritte nel fascicolo personale dello studente.

Art. 30. – Impugnazioni e organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 28 è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno all'istituto.
2. Tale organo, che decide nel termine di dieci giorni, ha il compito di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
3. All'organo di garanzia può ricorrere altresì ogni studente per eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito all'applicazione dello Statuto come recepito dal presente regolamento. In tale ultimo caso chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dello Statuto, e successive modificazioni.
4. L'organo di garanzia interno è presieduto dalla Dirigente scolastica che ne è membro di diritto ed è composto dai seguenti membri effettivi eletti tra i membri del Consiglio di istituto nella prima riunione del triennio, salvo che per la componente studentesca che è rinnovata annualmente: 1 studente, 1 docente, 1 genitore.
5. Nelle votazioni in caso di parità il voto della Dirigente scolastica vale doppio.
6. Tutti i componenti dell'organo di garanzia, tranne la Dirigente, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente. L'organo di garanzia agisce sempre come organo perfetto. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'organo, è eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
7. L'organo di garanzia interno deve essere convocato dalla Dirigente scolastica entro 5 giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario scolastico.
8. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, sentito lo studente e la famiglia, valutata la circostanza complessiva, l'organo di garanzia con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti conferma o annulla la sanzione e redige un verbale, con accurata motivazione di accoglimento del ricorso o di diniego del medesimo. Nella votazione di cui al primo periodo non sono ammesse astensioni.
9. L'organo di garanzia, nel caso di annullamento della sanzione rinvia il caso all'organo che l'ha comminata, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e riesaminare il caso.
10. Per la validità delle sedute dell'organo di garanzia è necessaria comunque la presenza di almeno 3 membri.

Fanno parte del presente regolamento e sono ad esso allegati:

All.1 – Gruppi di lavoro paritetici (art.8)

All.2 – Patto di corresponsabilità educativa (art. 9)

All. 3 – Regolamento Viaggi (art. 21)

All. 4 – Tabella delle sanzioni (art.28, comma 11)

All. 5 – Regolamento cyber bullismo (art. 28, comma 12)

All. 1 (Articolo 8)

Gruppi di lavoro

ART. 1

(Gruppi di lavoro)

1. Sono istituiti, all'interno del Liceo Scientifico Morgagni di Roma, dei Gruppi di lavoro, che hanno lo scopo di favorire maggiormente il dialogo e di intercettare le esigenze delle diverse componenti (docenti, studenti, genitori, collaboratori scolastici) proponendo alle figure e agli organi competenti suggerimenti e proposte.
2. Sono istituiti i seguenti Gruppi di lavoro permanenti:
 - a) **gruppo di lavoro per il diritto allo studio e l'inclusione:**
è composto da due docenti, due studenti, un genitore. Nel caso in cui tra i due docenti non vi siano membri della commissione inclusione, il gruppo di lavoro può avvalersi della consulenza di un membro della commissione del collegio docenti;
 - b) **gruppo di lavoro per il benessere scolastico e ambientale:**
è composto da due docenti, due studenti, un genitore. Nel caso in cui tra i due docenti non vi sia un referente per il Benessere, il gruppo di lavoro può avvalersi della consulenza di uno di questi. Per la competenza e la specificità della materia sarà invitato a partecipare ai lavori di questo Gruppo almeno uno degli psicologi dello Sportello di ascolto psicologico del Liceo;
 - c) **gruppo di lavoro per i PCTO:**
è composto da due docenti, due studenti, un genitore. Nel caso in cui tra i due docenti non vi siano membri della commissione PCTO, il gruppo di lavoro può avvalersi della consulenza di un membro della suddetta commissione;
 - d) **gruppo di lavoro in materia di edilizia scolastica:**
è composto da due docenti, due studenti, un genitore e un collaboratore scolastico (ATA). Per la peculiarità della materia il gruppo di lavoro può avvalersi della consulenza del DSGA.
3. La dirigente scolastica può partecipare di diritto ai lavori di tutti i Gruppi di lavoro o delegare un suo rappresentante.
4. I componenti dei diversi gruppi di lavoro sono espressione di tutte le componenti scolastiche e sono nominati dai rispettivi organi (Collegio dei docenti, Assemblea degli studenti, Assemblea dei genitori). Hanno durata triennale, salvo per la componente studentesca. Ove possibile, per le funzioni di raccordo, i membri del Consiglio d'istituto saranno presenti all'interno dei diversi gruppi di lavoro.
5. I gruppi di lavoro si riuniscono almeno due volte per ogni anno scolastico.
6. Il compito di ciascuno dei gruppi di lavoro è quello di procedere alla valutazione dei progetti derivanti dalle attività svolte dai componenti in relazione alle varie tematiche, definirle in progetti condivisi al fine della loro presentazione e successiva approvazione da parte degli organi competenti. Resta inteso che i gruppi di lavoro potranno altresì essere consultati ove progetti elaborati da altri organi rientrino nelle loro materie di competenza.

ART. 2

(Competenze dei Gruppi di lavoro)

1. Il **gruppo di lavoro per il diritto allo studio e l'inclusione** si occupa di compiere tutte le attività che possono essere utili ai fini della reale inclusione di tutti gli studenti, nel rispetto delle loro reciproche differenze, ai fini di contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e all'inserimento ottimale degli studenti con disabilità o con difficoltà di ogni natura.
2. Il **gruppo di lavoro per il benessere scolastico e ambientale**, si occupa prevalentemente di rilevare lo stato del benessere della popolazione scolastica e di promuovere ogni iniziativa utile a ridurre i relativi disagi, prevedendo di proporre altresì iniziative di formazione e di sensibilizzazione, in collaborazione con le funzioni competenti della scuola.
3. Il **gruppo di lavoro per i PCTO**, si occupa di formulare proposte relative all'inserimento di nuovi PCTO nel piano dei progetti definiti dalla scuola. Collabora a rilevare eventuali problematiche o gradimento dei PCTO già avviati, invitando le studentesse e gli studenti a partecipare ai sondaggi proposti dalla scuola. Può altresì fornire assistenza nella scelta e nel completamento del singolo percorso.
4. Il **gruppo di lavoro in materia di edilizia scolastica**, si occupa di rilevare le esigenze di riparazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, adeguamento delle strutture e servizi della scuola, segnalandole alla Dirigente e al DSGA; nel corso delle riunioni può avvalersi dell'eventuale ausilio di professionisti competenti. Può altresì proporre progetti e idee per migliorare la vivibilità e la funzionalità dei diversi spazi della scuola.

ART. 3

(Funzionamento)

1. Tutti i gruppi di lavoro di cui all'articolo 1 possono procedere nella loro attività anche qualora non siano rappresentate tutte le componenti, sempre che sia presente almeno la metà dei membri.
2. La convocazione dei gruppi di lavoro può essere effettuata ordinariamente tramite e-mail per la discussione di progetti definiti; le riunioni potranno avvenire secondo le modalità che il gruppo di lavoro vorrà darsi (in presenza o a distanza);
3. Le proposte approvate dai gruppi di lavoro, inoltrate alle funzioni o agli organi competenti della scuola, devono essere esaminate nella prima seduta utile di questi e devono portare ad una sollecita discussione sulla tematica proposta.
4. Il Consiglio d'Istituto, nella prima seduta convocata dopo le elezioni per il rinnovo annuale della componente studentesca dei consiglieri in Consiglio di Istituto, prende atto della nomina dei componenti dei gruppi di lavoro i cui membri hanno mandato annuale, coincidente con il calendario scolastico.

ART. 4

(Norma transitoria)

1. In via transitoria per l'anno scolastico 2022-2023, la prima formazione dei Gruppi di lavoro può avvenire nella seduta del Consiglio d'Istituto successiva all'approvazione delle modifiche al regolamento definite nella presente proposta.

Allegato 2 (Art. 9)

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ' EDUCATIVA

VISTI il DPR n° 249 del 24/06/1998 e il DPR n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria”;

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;

VISTO il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTE le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – aprile 2015;

VISTA la Legge n.71/2017;

e nell’osservanza dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana (art.30, 33 e 34)

si stipula con i Genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) dell’Alunno _____, iscritto alla classe _____ del Liceo scientifico G.B. Morgagni di Roma, il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale si impegnano reciprocamente la Scuola, i Genitori e l’Alunno.

La Scuola è luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di una coscienza civile.

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

Il Liceo Scientifico Morgagni, in piena sintonia con quanto stabilito dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, propone il seguente “Patto Educativo di Corresponsabilità” finalizzato a definire, in maniera puntuale e condivisa, i diritti ed i doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

La Scuola si impegna a:

- far conseguire il successo scolastico e lo sviluppo delle competenze chiave agli studenti; - raggiungere i valori educativi fondamentali per un vivere civile e responsabile;
- prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo;
- offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, disponibile al dialogo ed al confronto;
- promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente, educativo, tecnico, ausiliario e amministrativo;
- garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli alunni;
- creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione fra le diverse componenti del dialogo educativo;

- realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per alunni in difficoltà;
- favorire la formazione di un rapporto costruttivo tra la Scuola e la famiglia affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli, venga favorita la crescita umana e civile dello studente;
- sfruttare al meglio le risorse umane (Bilancio sociale della Scuola-Dirett. Ministro Funzioni Pubbliche

17/02/2006);

- promuovere la formazione nello studente di una capacità orientativa in grado di porlo nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
- attuare i curricoli disciplinari, le metodologie didattiche e le scelte organizzative elaborate nel PTOF;
- organizzare la scansione delle verifiche, come previsto dal “Regolamento d’Istituto”, per favorire una serena preparazione degli allievi;
- comunicare tempestivamente agli studenti, e periodicamente alle famiglie, informazioni relative agli studi e al comportamento per creare e potenziare sinergie finalizzate all’ottenimento del successo formativo.

La Scuola, nella sua funzione educativa e formativa e, preferibilmente, dopo consultazione con la famiglia, interviene con provvedimenti di carattere disciplinare nel caso di comportamenti non accettabili sulla base del “Regolamento d’Istituto” e delle politiche di governance.

I genitori si impegnano a:

- esercitare il loro ruolo propositivo e costruttivo, contribuendo al conseguimento dell’Autonomia didattica e culturale della Scuola;
- conoscere il piano dell’offerta formativa della Scuola (PTOF) e a partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa;
- informare la Scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico;
- rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali;
- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo;
- partecipare costantemente ai momenti formali di incontro e di confronto con la Scuola;
- rispondere e risarcire la Scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli;
- partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla Scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, e valutare i comportamenti dei propri figli (ad esempio il genitore dovrebbe allertarsi se uno studente, dopo l’uso di Internet o del telefono cellulare, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’Istituto anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- promuovere il fattivo rispetto delle regole dell’Istituzione quali: l’orario d’ingresso a Scuola, l’organizzazione interna dei progetti e delle attività scolastiche scelte e condivise;
- prendere visione delle comunicazioni e delle circolari pubblicate nel registro elettronico;
- limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare le assenze, vigilare sulla costanza nella frequenza alle lezioni dei figli (anche prendendo visione del “libretto personale”);
- tenersi costantemente informati sulla regolare e proficua partecipazione alla vita della Scuola e sullo svolgimento dei compiti assegnati (nei giorni e nelle ore in cui gli insegnanti ricevono i genitori);
- controllare che venga rispettato il “Regolamento d’Istituto” (in particolare il divieto di fumo, l’uso del cellulare e il codice di comportamento da tenere durante le visite ed i viaggi di istruzione);
- risarcire i danni alle strutture e agli arredi scolastici provocati dal cattivo comportamento del/i proprio/i figli.

Gli studenti si impegnano a:

- conoscere e prendere coscienza dei propri diritti e dei propri doveri aprendosi ad un dialogo “partecipativo, propositivo, costruttivo”;
- avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della Scuola;
- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui vivono e operano;
- presentarsi con puntualità alle lezioni ed avere un atteggiamento collaborativo e costruttivo;
- dedicarsi con impegno alla Scuola, seguendo il percorso formativo con motivazione, attenzione a quanto viene insegnato;

- rispettare il divieto d'uso dei cellulari (Direttiva Ministeriale 15/2007) e di qualsiasi altra apparecchiatura per registrare immagini, che si possa configurare come "violazione dell'immagine e della privacy" (D.L. 30/6/2003); i docenti possono far depositare i telefoni cellulari in un apposito contenitore nelle ore di lezione;
- attenersi alle norme sulla sicurezza (leggi n.626/1994 e n.81/2008) e alle indicazioni dell'insegnante nell'attività dei laboratori;
- rispettare e usare correttamente le attrezzature e il materiale della Scuola e rifondere eventuali danni arrecati;
- prendere visione delle comunicazioni e delle circolari pubblicare nel registro elettronico;
- non acquisire, durante le attività didattiche o comunque all'interno dell'ambiente scolastico, – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche autorizzate dal docente in orario;
- non divulgare il materiale audio/visivo acquisito all'interno dell'Istituto se non per finalità personali di studio o di documentazione, nel rispetto della riservatezza di tutti i soggetti interessati;
- non utilizzare durante lo svolgimento delle lezioni e di ogni altra attività didattica i telefoni cellulari, i giochi elettronici e i riproduttori di musica, salvo per finalità didattiche, previa autorizzazione del docente in orario;
- collaborare con i docenti e il personale ATA, mantenendo un comportamento corretto in ogni situazione e usando un linguaggio corretto, in un clima di rispetto reciproco;
- avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo.

Il presente Patto di Corresponsabilità Educativa viene consegnato a cura del Dirigente dell'Istituto ai Genitori degli alunni, che firmano di seguito per accettazione.

PARTE DA RESTITUIRE FIRMATA

Ricevo in data odierna il Patto educativo di corresponsabilità che sottoscrivo in qualità di Genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell'alunno _____ iscritto alla classe _____ del Liceo scientifico G.B. Morgagni.

Roma,

Firma _____

Allegato 3 (Art. 21)

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI FORMAZIONE E SCAMBI CULTURALI

Premessa

Le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi di formazione devono mirare ad aumentare il bagaglio culturale degli studenti, pur senza escludere finalità socializzanti. Sono pertanto ammesse non solo uscite, visite e viaggi coerenti con l'indirizzo di studio, ma soprattutto le iniziative che, tenendo presenti i fini di formazione generale, si propongono l'arricchimento delle conoscenze degli studenti. Al fine di inserire la scuola nel più vasto contesto civile, sociale e culturale ed al fine di consentire agli studenti di conseguire una conoscenza concreta della realtà (anche economica) nella quale si trovano ad operare, sono consentite tutte le attività di classe guidate dal docente fuori dell'Istituto, nell'orario di lezione e non, tese alla conoscenza del patrimonio storico-artistico-culturale, dell'ambiente economico e del mondo professionale. Pertanto annualmente si possono organizzare uscite didattiche, visite guidate e viaggi di formazione che rientrano, per la loro finalità, tra le attività integrative della scuola e che richiedono un'adeguata preparazione, in quanto organicamente inserite nell'attività didattica come momento culturale e socializzante. Sarà cura dei singoli dipartimenti e dei docenti proporre ed organizzare, ad integrazione del piano di lavoro, visite a musei, biblioteche, mostre, istituzioni universitarie e culturali, ovvero la partecipazione ad attività culturali, coerentemente con la propria disciplina d'insegnamento o con l'indirizzo liceale dell'istituto.

visite guidate

Le uscite didattiche si svolgono nell'arco di una mattinata con durata massima corrispondente all'orario scolastico mattutino. Possono essere effettuate per tutto il periodo dell'anno scolastico, con esclusione del mese precedente gli scrutini intermedi e finali.

Le visite guidate hanno la durata massima di un giorno e possono essere effettuate per tutto il periodo dell'anno scolastico, con esclusione del mese precedente le scadenze di valutazione intermedia o finale.

Alle uscite didattiche e alle visite guidate partecipa tutta la classe. Il docente che propone l'attività prenderà gli opportuni accordi con i docenti della classe, onde evitare che l'uscita o la visita cada in giorni già destinati ad altre attività didattiche improrogabili. L'opportunità del periodo di effettuazione dell'uscita o della visita, nonché la sua valenza educativa e didattica, sarà valutata dal consiglio di classe.

Numero delle uscite didattiche e delle visite guidate

E' opportuna una programmazione del consiglio di classe per evitare un numero eccessivo di uscite didattiche e visite guidate, tenendo anche conto dell'onere economico per le famiglie e per la scuola.

Docente responsabile e docenti accompagnatori uscite didattiche e visite guidate

Ogni uscita didattica o visita guidata deve prevedere un docente responsabile e uno o più docenti accompagnatori, salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso. Il docente responsabile, coadiuvato dai docenti accompagnatori, si occupa dell'organizzazione e dei contatti con la segreteria. Per le visite guidate è obbligatoria la presenza di 1 (uno) docente (responsabile o accompagnatore) ogni 15 (quindici) studenti.

Per le uscite didattiche, in casi particolari, può essere sufficiente un docente per classe.

Autorizzazioni

La Dirigente Scolastica autorizza uscite didattiche e visite guidate. Per le uscite didattiche la richiesta va prodotta, su apposito modulo, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. Per le visite guidate la richiesta va prodotta, su apposito modulo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, affinché si possano disporre tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti. Per entrambe le tipologie è necessario acquisire, da parte del docente responsabile, l'autorizzazione sottoscritta (su apposito modulo) dai genitori di ogni alunno.

Partecipanti

Alle visite guidate è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe. L'eventuale assenza dello studente deve essere giustificata.

VIAGGI DI FORMAZIONE

Modalità organizzative

All'inizio dell'anno scolastico il collegio docenti o l'apposita commissione da questo nominata elabora una serie di indicazioni di mete collegate alla programmazione annuale d'istituto tra le quali i consigli di classe scelgono lo specifico viaggio. I consigli di classe, nella programmazione del viaggio, verificheranno i requisiti di natura culturale e comportamentale degli alunni prima di dare formale assenso al viaggio; valuteranno altresì attentamente il rapporto costi benefici, tenendo presente le esigenze delle famiglie per quel che concerne i costi. E' prevista una deroga al tetto di spesa per le classi con studenti con disabilità, nella misura definita dalla Dirigente scolastica in relazione alle specifiche situazioni.

Dal verbale della riunione del Consiglio di Classe dovranno risultare con precisione:

- gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire;
- i contatti con le realtà scolastiche formative locali (nel caso degli scambi culturali);
- il periodo previsto per l'effettuazione;
- il numero degli studenti;
- i mezzi di trasporto richiesti;
- i docenti accompagnatori fra i quali deve essere individuato il nominativo di un docente supplente;
- le ricadute didattiche e/o i risultati attesi;
- le attività che si intendono realizzare come preparazione al viaggio;
- le attività che si realizzeranno ex/post, la documentazione cartacea o multimediale del viaggio;
- deve altresì risultare il parere di assenso dei genitori e degli studenti.

Stabilita e concordata la programmazione del viaggio di formazione, la proposta del Consiglio di Classe non è modificabile. La scelta dell'agenzia o di altro ente e la conseguente gestione finanziaria, essendo i viaggi inseriti in un progetto del programma annuale, competono alla Dirigente scolastica. La Dirigente procederà secondo i criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività negoziale, come previsto dal regolamento di contabilità delle istituzioni

scolastiche D. I. n. 129/2018. L'autorizzazione all'effettuazione del viaggio compete al dirigente scolastico, previa delibera degli organi collegiali competenti. Per i viaggi da effettuare nel periodo settembre/novembre, le proposte vanno approvate nei consigli di classe di settembre.

Per viaggi da effettuare nel periodo gennaio/aprile, le proposte dovranno essere approvate nei consigli di classe di novembre; la relativa documentazione dovrà pervenire entro il 7 Dicembre, al fine di consentire in tempo utile l'acquisizione dei preventivi di spesa. Viaggi con identica meta e della medesima durata possono essere accorpati d'ufficio per esigenze organizzative, sentiti i rispettivi docenti responsabili. I consigli di classe interessati ed il Collegio dei docenti approvano il viaggio per gli aspetti culturali e didattici; il Consiglio d'Istituto delibera contestualmente sulle attività e sull'impegno di spesa, onde consentire il tempestivo disbrigo degli adempimenti previsti rispetto ai periodi di viaggio individuati. Tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici debbono essere conclusi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del viaggio. Contestualmente all'atto di adesione al viaggio, è richiesto il versamento di una somma pari alla metà della quota massima di partecipazione e l'acquisizione del consenso da parte dei genitori per i minorenni, mentre per i maggiorenni si provvederà ad una informativa circa le regole da osservare.

Periodo

I viaggi d'istruzione non potranno aver luogo in coincidenza di particolari attività istituzionali della scuola, quali scrutini ed elezioni scolastiche, e nell'ultimo mese di lezione.

Durata e meta

E' consentito un solo viaggio di formazione per ogni classe con durata indicativamente così definita:

- per le classi prime (giorni 3 - due pernottamenti);
- per le classi seconde e terze (giorni 4 - tre pernottamenti);
- per le classi quarte e quinte (giorni 5 - quattro pernottamenti).

Per le classi prime vengono fissate mete poste in territorio nazionale. Per le classi seconde, terze, quarte e quinte sono possibili viaggi anche in località estere.

In occasione di manifestazioni di particolare rilevanza o di progetti specifici di significativo valore culturale è possibile da parte del Consiglio di Istituto prendere in considerazione deroghe ai limiti fissati in questo punto, valutando caso per caso, qualora tali progetti risultino finanziati, anche parzialmente, da enti e/o istituzioni.

Studenti partecipanti

I viaggi di formazione possono essere effettuati per classi singole o gruppi di classi. Al viaggio deve partecipare la totalità degli studenti, compatibilmente con le contingenti ragioni di salute o di famiglia che possono costituire motivo di esonero dalla partecipazione. Nel caso in cui al momento del versamento della quota di acconto pari al 50% della spesa massima prevista, il numero dei partecipanti sia per qualunque motivo inferiore all'80% dei componenti della classe (escludendo dal calcolo gli studenti in mobilità internazionale), il viaggio non potrà avere luogo. Agli atti dell'Istituto deve essere acquisito, oltre al consenso scritto di uno dei genitori, il programma delle attività connesse al viaggio, l'indicazione delle località oggetto del viaggio e la quota individuale che deve essere pari al 50 per cento dell'intera somma prevista. Anche per gli studenti maggiorenni è necessaria la firma di un genitore, per conoscenza. Durante i viaggi, come per le uscite e le visite didattiche, gli studenti sono soggetti alle norme disciplinari previste dalla vigente normativa. Gli studenti che per comprovati motivi di salute o di famiglia non partecipano ai viaggi di formazione dovranno frequentare regolarmente le lezioni; in assenza dei loro docenti saranno ospitati in classi collaterali.

Norme generali per la partecipazione

Il consiglio di classe, in piena autonomia, può decidere di escludere uno studente, gruppi di studenti o classi per motivi disciplinari, che rientrano nelle procedure previste dal Titolo V. Eventuali comportamenti scorretti tenuti durante il viaggio da parte degli studenti saranno esaminati in sede di consiglio di classe. Lo stesso consiglio potrà stabilire le sanzioni disciplinari e valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dello studente a successive iniziative, viaggi ed uscite. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile o all'intero gruppo coinvolto. In caso di grave inosservanza delle regole, gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà predisposto il rientro. Ove si creassero situazioni di particolare gravità i cocenti accompagnatori, d'intesa con la Dirigente Scolastica, possono prevedere l'immediata interruzione del viaggio con onere a carico degli allievi responsabili.

Docente responsabile e docenti accompagnatori

Gli accompagnatori sono designati dalla Dirigente fra i docenti disponibili possibilmente appartenenti alla classe che effettua il viaggio, con preferenza per quei docenti che insegnano materie affini o attinenti alla finalità del viaggio. I docenti accompagnatori non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità se non in caso di gravi e comprovati motivi. Il numero dei docenti accompagnatori deve essere giustificato non solo dall'esigenza di assicurare la necessaria vigilanza, ma anche dalla necessità di una consapevole partecipazione al viaggio. Pertanto, nella presentazione della proposta, ogni due docenti accompagnatori deve essere indicato un altro docente che si dichiari disponibile a sostituire gli accompagnatori in caso di necessità. Uno dei docenti accompagnatori sarà designato dalla Dirigente scolastica quale docente responsabile. Tale docente si occuperà della programmazione e degli aspetti organizzativi e manterrà i contatti con la segreteria. Il docente accompagnatore sovrintenderà al buon andamento del viaggio ed assumerà ogni decisione si rivelasse necessaria per affrontare situazioni previste o impreviste. Ogni docente può effettuare al massimo due viaggi di formazione. I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli studenti affidati alla loro custodia, negli orari e nelle modalità definite dal programma di viaggio.

Per quanto riguarda gli accompagnatori si stabilisce quanto segue:

- a) gli accompagnatori possono essere docenti o personale ATA; questi ultimi possono fungere solo di supporto al docente ma non possono sostituirlo;
- b) vi deve essere un accompagnatore ogni quindici studenti o frazione, con il minimo di due accompagnatori;
- c) gli accompagnatori aggiuntivi per alunni diversamente abili possono essere docenti di sostegno, collaboratori scolastici, assistenti personali dell'A.S.L. o personale assistente familiare (in quest'ultimo caso gli oneri di partecipazione sono a carico della famiglia dell'alunno diversamente abile);
- d) il numero e la tipologia degli accompagnatori qualificati per i diversamente abili è stabilito dal consiglio di classe;
- e) per i viaggi all'estero è auspicabile che almeno un accompagnatore conosca la lingua del paese da visitare o la lingua inglese.

Alle iniziative non saranno ammessi estranei alle classi interessate, anche se facenti parte dell'organico dell'Istituto, se non per esplicita e motivata autorizzazione della Dirigente Scolastica.

Assicurazioni

L'istituto si doterà di quelle tutele assicurative atte a coprire: l'annullamento viaggio, la perdita del bagaglio, le spese mediche e quanto altro previsto a garanzia della sicurezza dei partecipanti al viaggio.

Spese e contributi

Nell'organizzare i viaggi di formazione si deve evitare di gravare eccessivamente sul bilancio della scuola, stante l'esigenza del contenimento della spesa pubblica, e sulle famiglie degli studenti con spese troppo onerose; pertanto non devono essere chieste alle famiglie quote di partecipazione tali da determinare situazioni discriminanti. Ogni anno, nell'ultima seduta dell'anno o nella prima dell'anno successivo, il Consiglio d'Istituto delibera l'importo massimo da destinare ai viaggi di formazione, con l'eccezione di stage linguistici e scambi culturali approvati dai consigli di classe e dalle famiglie. Al tetto di spesa così definito sono previste deroghe per le classi con studenti con disabilità, nella misura definita dalla Dirigente Scolastica in relazione alle specifiche situazioni, d'intesa con i consigli di classe interessati. Il consiglio di classe comunicherà, nella fase iniziale dell'organizzazione il tetto di spesa, che comunque non potrà essere superiore a quello indicato dal Consiglio d'Istituto. Su richiesta dei genitori, per situazioni individuali particolarmente disagiate e documentate, potrà essere valutata dal Consiglio d'istituto l'opportunità di concedere parziali rimborsi delle spese sostenute con l'intervento del Fondo di solidarietà.

Per quanto riguarda gli oneri si stabilisce quanto segue:

- a) gli oneri di accompagnamento (docenti e collaboratori scolastici) sono a carico delle famiglie degli studenti partecipanti, in quanto costi per la realizzazione del viaggio;
- b) l'adesione al viaggio, sottoscritta dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo studente (anche se maggiorenne), comporta l'onere del pagamento dell'intera quota di partecipazione che deve essere integralmente versata entro la scadenza stabilita;
- c) contestualmente all'adesione al viaggio il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sullo studente sottoscriverà l'obbligo del pagamento della relativa penale in caso di rinuncia. In caso di acquisto biglietti e prenotazione di spettacoli o musei potrà essere richiesto il versamento di un ulteriore acconto;
- d) le penali per la mancata partecipazione alla gita dopo l'adesione o il versamento sono quelle stabilite dall'organizzazione (agenzia, albergatore, azienda di trasporto, ecc.).

Relazione finale

Entro un mese dalla conclusione del viaggio il docente responsabile presenterà una relazione, concordata con i docenti accompagnatori, sull'attività didattica svolta, sul comportamento disciplinare della classe, sugli inconvenienti eventualmente verificatisi nel corso del viaggio e sul servizio reso dalle agenzie o dalle ditte di trasporto utilizzate.

SOGGIORNI CULTURALI, SCAMBI, STAGE ALL'ESTERO E PROGRAMMI ERASMUS +

E' favorita, previa accurata organizzazione, l'effettuazione di attività che prevedano la permanenza all'estero degli alunni presso famiglie, con reciproco scambio. Tali scambi culturali sono regolati dalla specifica vigente normativa e godono di particolari modalità esecutive non previste per i normali viaggi di formazione, in quanto pianificati con enti formativi o istituzioni scolastiche straniere. Il consiglio di classe, nella programmazione dello scambio,verificherà i requisiti di natura culturale e comportamentale degli alunni prima di dare formale assenso alla partecipazione. L'Istituto potrà finanziare le spese relative alle missioni docenti qualora tale scambio sia stato proposto all'INDIRE (Agenzia Nazionale) e non sia stato finanziato. In ogni caso l'importo relativo ai costi di missione sarà posto a carico delle famiglie. Cure particolari dovranno essere dedicate alle iniziative rappresentate dai centri per l'educazione formale informale, considerato il valore transnazionale e interculturale delle diverse esperienze formative, e visto il ruolo attivo e di coordinamento assegnato ai docenti dell'Istituto nell'organizzazione delle sessioni annuali di questi progetti.

Allegato 4 (Art. 28, comma 11)**Sanzioni disciplinari**

| Infrazione | Sanzione | Soggetto che sanziona |
|--|---|---|
| a) Non frequenza regolare dei corsi senza valido motivo, ritardo reiterato rispetto all'inizio delle lezioni, non assolvimento degli impegni di studio; presenza ai piani o al bar senza autorizzazione o in assenza del docente in classe o in altri casi di momentanea interruzione didattica, uso non autorizzato dell'ascensore. | Ammonizione scritta sul registro di classe e/o annotazione sul registro dei verbali di classe con comunicazione e convocazione della famiglia | Il Docente/il Coordinatore di classe |
| b) Mancata partecipazione degli studenti al dialogo educativo, disturbo del normale andamento dell'attività didattica ed assenze collettive. | Ammonizione scritta sul registro di classe e/o annotazione sul registro dei verbali di classe con eventuale comunicazione e convocazione della famiglia | Il Docente/il Coordinatore di classe |
| c) Svolgimento del compito con utilizzo di materiale non autorizzato dal Docente. | Ammonizione scritta sul registro di classe e annullamento del compito | Il Docente |
| d) Mancanza di rispetto nei confronti della Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale, dei compagni. | Ammonizione scritta sul registro di classe ed eventuale comunicazione alla famiglia | Il Dirigente Scolastico |
| e) Consumo non autorizzato di cibi e/o bevande. | Ammonizione verbale | Il Docente |
| f) Non rispetto del divieto di fumo, consumo di alcolici. | Ammonizione scritta sul registro di classe ed ammenda | Il Dirigente Scolastico o il delegato alla vigilanza |
| g) Utilizzo del cellulare per telefonare, mandare messaggi e scaricare contenuti dalla rete, uso improprio delle porte di sicurezza. | Ammonizione scritta sul registro di classe ed eventuale comunicazione alla famiglia | Il Dirigente Scolastico |
| h) Consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. | Sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe e notifica all'Autorità Giudiziaria |

| | | |
|---|--|---------------------|
| | | |
| i) Manomissione, manipolazione o uso scorretto di materiali o impianti scolastici. Atti di vandalismo all'interno dell'Istituto. Mancato rispetto ambiente scolastico. | Sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni, eventuale risarcimento danni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| j) Utilizzo del cellulare o di apparecchiature per registrazioni video e foniche, nei locali scolastici e diffusione delle medesime. | Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| k) Utilizzo del cellulare o di apparecchiature per registrazioni video e foniche, nei locali scolastici e diffusione delle medesime, al fine di denigrare o ledere la dignità delle persone | Aumento della sanzione prevista per la fattispecie di cui alla lettera sub)j fino ad 1/3 | Consiglio di classe |
| l) Ricorso a vie di fatto tra compagni | Sospensione dalle lezioni da 8 a 15 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| m) Introduzione di estranei nell'Istituto | Sospensione dalle lezioni da 1 a 8 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| n) Inserimento di programmi software pirata nei computer della scuola | Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| o) Visione di siti illegali | Sospensione dalle lezioni da 5 a 10 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |

| | | |
|---|--|---------------------|
| p) Violazione di norme sulla sicurezza e dell'incolumità propria ed altrui, lancio di oggetti dalle finestre, sporgersi dai davanzali, uso degli ascensori in violazione della normativa sulla sicurezza; uso di aule, laboratori e palestre senza autorizzazione del docente, parcheggio dei motorini in violazione della normativa sulla sicurezza | Sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| q) Offese nei confronti di compagni, docenti, personale scolastico, Dirigente Scolastico | Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| r) Offese gravi nei confronti di compagni, docenti, personale scolastico, Dirigente Scolastico | Sospensione dalle lezioni da 6 a 8 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| s) Derisione nei confronti di compagni diversamente abili, diffusione di materiale inneggiante al razzismo e/o alla discriminazione | Sospensione dalle lezioni da 8 a 10 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| t) Comportamenti che causino ostacolo alla libera espressione di idee o al servizio pubblico che la scuola eroga, come ostacolare l'ingresso di studenti, docenti, personale della scuola, ostacolare lo svolgimento di attività, comportamenti che causino ostacolo alla libera espressione di idee o al servizio pubblico impedire in qualsiasi forma la libera espressione di chiunque | Sospensione dalle lezioni da 8 a 10 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| u) Falsificazione di firme e di documenti della scuola. | Sospensione dalle lezioni da 8 a 10 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |

| | | |
|--|---|--|
| v) Reiterazione di comportamenti previsti alle lettere a,b,c,d,e,f,g | Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni con possibilità di sanzioni alternative | Consiglio di classe |
| w) Reiterazione di comportamenti previsti alle lettere h,i,j,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v, del presente regolamento. | Aumento della sanzione prevista per la fattispecie fino ad 1/3 con esclusione della sanzione alternativa | Consiglio di classe |
| x) In caso di reati che violino la dignità od il rispetto della persona umana o che creino pericolo per l'incolumità delle persone e comunque in tutti i casi di reati perseguibili d'ufficio. | Allontanamento oltre 15 giorni, fino alla cessazione della situazione di pericolo. Nei casi più gravi può essere disposta l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi | Consiglio di Istituto e notifica all'Autorità Scolastica e Giudiziaria |

Allegato 5 (Art. 28, comma 12)

Misure di prevenzione e contrasto del "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

PREMESSA

Così come il significato della parola “bullo” viene qualificata genericamente nel dizionario della lingua italiana, quale “giovane prepotente, spavaldo e sfrontato”, in mancanza di una definizione normativa, il “bullismo” viene individuato in modo altrettanto generico nella reiterazione di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro soggetto con l’intenzione di nuocerli attraverso l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Purtroppo la cronaca riporta ormai quotidianamente eterogenee fattispecie riferibili a questo preoccupante fenomeno, diffuso soprattutto tra gli studenti della Scuola secondaria, ma spesso sottovalutato o sottaciuto.

La definizione di “**cyberbullismo**”, invece, è ora contenuta nell'art.1, comma 2, della legge maggio 2017 n. 71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) che lo riferisce a “...qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo, quindi, costituisce una forma di bullismo e la sua evoluzione è legata all’avanzamento delle nuove tecnologie.

Il cyberbullo, a differenza del bullo che si confronta direttamente con la vittima, rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio, potendo nascondersi dietro uno schermo e divulgando materiale offensivo ad un vasto pubblico e in forma anonima “senza la paura di essere scoperto e punito”.

Pertanto, il cyberbullismo presenta un elevato potenziale di rischio soprattutto tra i giovani tra 10 e 16 anni di età, con competenza informatica superiore alla media, ma ancora incapaci di valutare a pieno la gravità delle azioni compiute online.

La frequenza con cui negli ultimi anni si sono verificati inquietanti episodi riconducibili al fenomeno del cyberbullismo (non ultimo il suicidio di Carolina Picchio nel 2013) fa presumere che parte dei giovani tacendo, tengano sotto silenzio prepotenze e violenze subite o di cui abbiano avuto conoscenza sulla Rete .

Inoltre, lo studente che ha subito atti di bullismo online non è sempre consapevole dei pregiudizi che tale fenomeno può produrre e perciò tende a ‘normalizzare’ i comportamenti subiti oppure reagisce a sua volta attaccando in rete o con sms, così innescando una catena di violenza, di cui ignora i risvolti giuridici ed in particolare penali.

Tutto ciò premesso:

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007, recante “ linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007, recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i” telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’ attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007, recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007, recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

e ferme restando eventuali responsabilità penali e civili dei genitori, tutori, precettori e insegnanti per fatti cagionati dai minori a terzi per colpa in educando o in vigilando, costituenti aggressioni fisiche o verbali rivolte ad offendere o ledere altri studenti minorenni,

l'Istituto scolastico nella persona della:

1. DIRIGENTE SCOLASTICA:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a Scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla Scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione e di contrasto;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

3. IL COLLEGIO DOCENTI :

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- individua un referente di classe per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, all'interno di ciascuna delle componenti (studenti, docenti e genitori), con la funzione di segnalare al referente scolastico per il cyberbullismo e/o alla D.S. situazioni critiche, episodi di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo, di inosservanza delle regole di convivenza civile e comportamenti contrari ai valori legati ad un uso responsabile di Internet.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto del ruolo fondamentale che l'istruzione svolge nel trasmettere i valori del rispetto per la legalità e per la pacifica convivenza sociale;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli studenti.

6. IL GENITORE:

- partecipa alle iniziative di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- è attento ai comportamenti dei propri figli;
- vigila sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (ad es. il genitore dovrebbe allertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del telefono cellulare, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conosce le azioni messe in campo dalla Scuola e collabora secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conosce il codice di comportamento dello studente;
- conosce le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. LO STUDENTE:

- è coinvolto nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, può operare come tutor

- di altri studenti o come referente di classe per il contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole di corretta comunicazione in rete, prestando particolare attenzione all'utilizzo dei social network, delle email, degli sms ed mms;
- durante le attività didattiche o comunque all'interno dell'ambiente scolastico, non deve acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali. Tali attività possono essere autorizzate solo per finalità didattiche dal docente in orario.
- può divulgare il materiale audio/visivo acquisito all'interno dell'Istituto esclusivamente per finalità personali di studio o di documentazione, nel rispetto della riservatezza di tutti i soggetti interessati;
- durante lo svolgimento delle lezioni e di ogni altra attività didattica non può utilizzare il telefono cellulare, i giochi elettronici e i riproduttori di musica. L'uso di tali strumenti può essere consentito solo per finalità didattiche, previa autorizzazione del docente in orario.

CONDOTTE SANZIONABILI

Sono considerate persecutorie e qualificabili come bullismo le seguenti condotte:

- la violenza consumata o tentata di tipo fisico, psicologico o comunque l'intimidazione individuale o di gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere anche solo verbalmente;
- l'isolamento della vittima;

Sono qualificate come atti di cyberbullismo le seguenti condotte:

- Flaming: litigi on line nei quali sia utilizzato un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie consumate o tentate con l'invio ripetuto di linguaggi, espressioni o immagini offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche o morali, in grado di indurre la vittima a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet etc., di commenti calunniosi e/o screditanti.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione nell'account di un'altra persona per inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

PREMESSA:

Tutte le forme di manifestazione di bullismo e di cyberbullismo devono essere riconosciute, accertate e contrastate, così come previsto:

- dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007, recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007, recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581,, 582, 594, 595, 610, 612 e 635 del Codice Penale; dagli artt. 2043, 2047 e 2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017 n. 71;

Tutto ciò premesso,

ferma restando l'eventuale responsabilità penale a carico degli studenti che abbiano compiuto gli anni quattordici al momento del fatto, l'istituto scolastico considererà come “infrazione grave” tutte le condotte configurabili come forme di bullismo e/o di cyberbullismo ai sensi degli articoli precedenti e dell'art.1, comma 2, della legge n.71/17, condotte che saranno sanzionate, in ordine di gravità, con le misure previste nell'allegato al presente regolamento. Le condotte sanzionabili dovranno essere distinte in:

A) fatti non costituenti reato: qualora la scuola, nella persona della Dirigente scolastica, venga a conoscenza di episodi di cyberbullismo, prima facie non configurabili come reato, informerà tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) e la rete scolastica seguendo lo schema allegato.

Lo studente che ha commesso tali atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare, individuati nel DPR 24 giugno 1998 n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato e integrato dal DPR 21 novembre 2007 n.235.

Le condotte non costituenti reato saranno sanzionate, nelle ipotesi meno gravi, con interventi educativi (secondo lo schema allegato), e nelle ipotesi di maggiore gravità, privilegiando l'applicazione di misure disciplinari di tipo riparativo (secondo lo schema allegato), attraverso percorsi educativi di recupero, lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e/o in generale con attività a favore della comunità scolastica.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati in modo particolarmente incisivo nelle ipotesi di particolare gravità o pericolosità.

Potranno essere sanzionate anche le c.d. forme di connivenza e cioè le condotte passive e/o omissive degli studenti che sostengano l'autore di atti di bullismo senza partecipare alle prevaricazioni, contribuendo a rafforzarne anche solo moralmente il comportamento.

B) fatti costituenti reato: fatta salva la responsabilità penale per le condotte ascrivibili agli studenti che hanno compiuto quattordici anni, delle quali verrà data tempestiva comunicazione alle Autorità competenti, l'art.7 della legge n.71/17 dispone che, fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'art. 167 del dlgs n.196/03 (codice per la protezione dei dati personali), commessi, mediante la rete Internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e s.m..

Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

NORME FINALI:

Ai sensi dell'art.5, comma 2 della legge n.71/17, la presente sezione del regolamento d'Istituto costituisce parte del Patto educativo di corresponsabilità, previsto dagli artt. 4, comma 1, e 5-bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria).

Allegato al regolamento sul bullismo e cyberbullismo

Procedura da attivare nei casi di bullismo o cyberbullismo:

Segnalazione

Soggetti coinvolti ← genitori ← insegnanti ← referenti ← alunni

↓ ↓

1) interventi educativi

Soggetti coinvolti: docenti, studenti, genitori, coordinatore dello sportello di consulenza.

Strumenti applicabili:

- Informazione ai genitori;
- Lettera di scuse da parte del bullo;
- Scuse in un incontro con la vittima;
- Incontri con gli studenti coinvolti;
- Interventi /discussione in classe;
- Coinvolgimento dei genitori in attività a favore della comunità scolastica;
- Responsabilizzazione degli studenti coinvolti;
- (Ri)stabilire regole di comportamento individuali e di classe; counselling (sportello);
- Segnalazione ai servizi minorili territoriali.

↓ ↓

2) misure disciplinari in ordine di gravità dell'infrazione:

Soggetti coinvolti: dirigente, studenti, docenti, genitori;

Misure applicabili:

- 1) Ammonizione verbale
- 2) Ammonizione scritta sul registro di classe e/o annotazione sul registro dei verbali di classe con comunicazione e convocazione della famiglia
- 3) Ammonizione scritta sul registro di classe e annullamento del compito
- 4) Ammonizione scritta sul registro di classe ed ammenda
- 5) Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 6) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 7) Sospensione dalle lezioni da 1 a 8 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 8) Sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 9) Sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni, eventuale risarcimento danni, con possibilità di sanzioni alternative
- 10) Sospensione dalle lezioni da 5 a 10 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 11) Sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 12) Aumento della sanzione prevista per la fattispecie di cui alla lettera sub)l fino ad 1/3
- 13) Sospensione dalle lezioni da 6 a 8 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 14) Sospensione dalle lezioni da 8 a 10 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 15) Sospensione dalle lezioni da 8 a 15 giorni con possibilità di sanzioni alternative
- 16) Aumento della sanzione prevista per la fattispecie fino ad 1/3 con esclusione della sanzione alternativa
- 17) Allontanamento oltre 15 giorni, fino alla cessazione della situazione di pericolo. Nei casi più gravi può essere disposta l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione

all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

↑ ↓ Valutazione degli interventi e delle misure applicate:
Soggetti coinvolti ← genitori ← dirigente/docenti ← alunni

Ipotesi finali:

- 1 - Se il problema è risolto: mantenere un'attenta osservazione del fenomeno;
- 2 - Se la situazione continua: prosecuzione degli interventi.